

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Torre Mondovì
Provincia di Cuneo**



SOMMARIO

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- g) **GESTIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**
- h) **PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)**
- CONSIDERAZIONI FINALI**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/11/2014, ha approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione Montana delle Valli Monregalesi di cui fanno attualmente parte anche i Comuni di Monastero di Vasco, Montaldo di Mondovì, Pamparato e Roburent.

L'Unione Montana delle Valli Monregalesi esercita per tutti i Comuni aderenti le seguenti funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata:

1. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
2. pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
3. polizia locale e polizia amministrativa locale;
4. servizi in materia di statistica.

Il Comune di Torre Mondovì gestisce in forma associata con i Comuni di Ceva, Castelnuevo di Ceva, Leseugno, Sale delle Langhe e Battifollo il servizio di segreteria comunale.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Torre Mondovì gestisce tramite organismi partecipati i seguenti servizi:

Servizio idrico integrato:

Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.): quota di partecipazione: 0,02%.
Società interamente partecipata da soggetti pubblici

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Azienda Consortile Ecologica del Monregalese (A.C.E.M.): quota di partecipazione: 0,52%.
Consorzio interamente partecipato da comuni.

Nel corso dell'anno 2018, l'A.C.E.M. ha avviato e concluso un procedimento di scissione e di trasformazione eterogenea mediante il passaggio di parte del patrimonio alla Società Monregalese Ambiente – Società consortile a responsabilità limitata. In data 21/12/2018 è stata dunque costituita la S.M.A., società interamente pubblica e partecipata da tutti i Comuni del bacino A.C.E.M., che ha iniziato la propria attività in data 01/01/2019.

Servizi socio assistenziali.

Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.SM.): quota di partecipazione: 0,70%.
Consorzio interamente partecipato da comuni.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Oltre ai soggetti sopra elencati, l'Ente detiene le seguenti partecipazioni in altri organismi che non svolgono alcun servizio:

Enti strumentali partecipati:

- ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA – Consorzio - quota di partecipazione 0,144%

Il Comune di Torre Mondovì detiene inoltre una partecipazione indiretta nel CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI srl (COGESI srl) tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società a totale partecipazione pubblica, su cui l'Ente esercita il controllo congiunto con tutte le altre Amministrazioni pubbliche socie.

Servizi affidati ad altri soggetti

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31/10/2019, ha delegato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali con decorrenza dal 01/11/2019 al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225.

Sono inoltre affidati a Ditte esterne i seguenti servizi:

- trasporto scolastico
- mensa scolastica
- sgombero neve
- gestione e manutenzione punti luce

Piano di razionalizzazione organismi partecipati:

Estremi approvazione: delibera della Giunta Comunale nr. 19 in data 26/03/2015

Estremi approvazione consiliare: delibera nr. 31 in data 27/11/2015

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex artt. 20 e 24 del D.lgs. 19/08/2016 nr. 175:
approvata dal Consiglio Comunale con delibera nr. 23 in data 26/09/2017.

Revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20 e 24 del D.lgs. 19/08/2016 nr. 175:
approvata dal Consiglio Comunale con delibera nr. 34 in data 27/12/2019.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

=====

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, il cui mandato coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione e la gestione dovranno essere improntate sulla base dei seguenti indirizzi generali:

Comune di Torre Mondovì'

(D.U.P.S. Siscom)

ENTRATE

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è sempre stata quella di mantenere invariate le aliquote già deliberate negli anni precedenti anche se, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse causata dai continui tagli operati dal Ministero dell'Interno, di garantire l'erogazione dei servizi minimi e di assicurare comunque gli equilibri di bilancio, l'Amministrazione nel tempo si è vista costretta ad incrementare le aliquote minime dei principali tributi.

Il bilancio 2020 è poi fortemente condizionato dalla drammatica ed inedita situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da "coronavirus" che non è solo di carattere sanitario ma anche di carattere economico, date le gravi ricadute sia sulle famiglie che sulle attività produttive causate dalle necessarie misure di contenimento messe in atto dal Governo che hanno scatenato «una crisi senza precedenti nella storia recente, che mette a dura prova l'organizzazione e la tenuta dell'economia e della società».

Per assicurare gli equilibri correnti e scongiurare quindi i rischi di tenuta dei bilanci degli Enti Locali, in particolare dei Comuni, dovuti alla prevedibile perdita di gettiti da entrate proprie, di non facile individuazione, il Governo ha provveduto all'assegnazione di appositi fondi a ristoro sia delle minori entrate sia di maggiori spese legate alla gestione dell'emergenza.

Le previsioni di entrata nel bilancio 2020 sono quindi state determinate con un criterio prudenziale, al fine di salvaguardare gli equilibri di parte corrente.

Si evidenzia che:

- per le poste, soprattutto di entrata e di eventuali spesa collegata, che direttamente od indirettamente si possono ritenere interessate dagli effetti dell'emergenza COVID 19 sono state stimate riduzioni, necessariamente in misura forfetaria con applicazioni di quote percentuali;
- risultano iscritti anche gli speciali e specifici contributi statali assegnati a fronte dell'emergenza COVID, tra cui spicca il contributo ex art. 106 del D.L. 34/2020, denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" in misura pari alle somme finora erogate e/o assegnate e le risorse di detto fondo risultano destinate esclusivamente alla copertura delle minori entrate stimate per COVID. In tale contesto si è ritenuto che le risorse di detto fondo possano anche contribuire al finanziamento delle poste di uscita correlate alla stima degli effetti riduttivi della TARI a seguito speciali riduzioni COVID introdotte soprattutto per le attività economiche, e contabilmente iscritte come autorizzazioni di spesa in applicazione dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 ed in base a specifiche indicazioni richieste ed ottenute da ANCI/IFEL. Infatti l'iscrizione degli effetti delle riduzioni TARI in spesa rappresenta solo una modalità contabile particolare di rappresentazione di riduzioni di entrata TARI per effetto di agevolazioni particolari introdotte a seguito emergenza COVID. Si evidenzia e si ricorda in merito che l'art. 106 del D.L. 34/2020 prevede espressamente che una verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30/06/2021 con possibili e potenziali conguagli che potrebbero anche rivelarsi negativi per il Comune. Infatti il penultimo comma dell'articolo in questione prevede: "A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo." In merito a ciò si esprimono perplessità e preoccupazioni circa gli effetti a valere sul bilancio 2021 del previsto meccanismo di conguaglio in quanto determinato da fattori, elementi e parametri ad oggi non noti e non prevedibili che potrebbero comportare il recupero, a mezzo restituzioni o compensazioni direttamente effettuate dall'Agenzia delle Entrate a valere sui riversamenti IMU del Comune, di somme anche ingenti, attesa l'entità dei fondi assegnati dallo Stato ex art. 106 DL 34/2020, con impatto fortemente negativo sugli equilibri di bilancio del prossimo esercizio. Tuttavia alla data e nella situazione attuale la posizione più ragionevole appare quella di spalmare le maggiori entrate derivanti dal contributo statale ex art. 106 DL 34/200, in riduzione sulle diverse entrate del Comune che si ritengono direttamente od indirettamente colpite dagli effetti riduttivi conseguenti all'emergenza COVID 19, salvo future revisioni delle suddette impostazioni qualora necessario ed in funzione di auspicabili chiarimenti e/o maggiori indicazioni ufficiali

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Le principali novità che interessano la fiscalità locale per l'anno 2020 sono le seguenti:

1) Abolizione IUC ed introduzione "NUOVA IMU"

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e riunisce in una nuova imposta la "vecchia" IMU e la TASI.

Per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 vengono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,99%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI
6	AREE FABBRICABILI	0,99%

2) TARI – Funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti da parte dell'Autorità Regolazione Energia Rete ed Ambiente (ARERA)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

L'art. 1 comma 527 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità Regolazione Energia Rete ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti.

L'Autorità suddetta, con deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

L'Ente territorialmente competente cui spetta il compito di predisporre ed approvare il piano economico finanziario secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n. 443/2019 per il Comune di Torre Mondovì è l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese - A.C.E.M. che, anche a causa delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza sanitaria da diffusione Covid-19, non ha ancora provveduto e non prevede di poterlo fare in tempi rapidi.

L'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 27/2020, (c.d. "Cura Italia") prevede che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Considerata la complessità del quadro di riferimento, originato sia dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19 sia dall'evoluzione normativa ancora in atto, il Comune di Torre Mondovì intende avvalersi della facoltà prevista dal sopra citato art. 107, comma 5, del DL 18/2020 confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, così come approvate con propria deliberazione n. 4 del 14/03/2019.

Inoltre, poiché l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero territorio, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio, il Comune di Torre Mondovì applicherà una riduzione del 100% della tassa sia sulla parte variabile che su quella fissa per il periodo di chiusura a seguito provvedimenti emergenziali COVID 19 (dal 09.03.2020 al 17.05.2020) alle attività economiche rientranti nelle seguenti categorie:

- attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- bar, caffè, pasticceria

Si precisa che le riduzioni di cui sopra potranno, in sede di definizione delle tariffe definitive 2020 approvate a seguito della stesura del piano economico finanziario secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA, essere aumentate e applicate ad altre categorie di utenze.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica: € 3,50 per ogni pasto consumato

Percentuale di copertura dei costi complessivi: 36,16%

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

- trasporto alunni scuola primaria € 120,00
- trasporto alunni scuola secondaria di primo grado € 150,00

Imposta Pubblicità

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni.

Viene assoggettata a tassazione ogni forma pubblicitaria, rientrante nella predetta tipologia, attivata sul territorio. L'art.10, comma 1, della Legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria 2002), ha previsto la soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. L'entrata in vigore di tale norma ha comportato, con decorrenza dall'anno 2002, un minor gettito a tale voce da iscrivere al titolo I dell'entrata, compensato da un pari maggior importo nei trasferimenti correnti dello Stato, di cui al titolo II.

Anche tale maggiore importo è stato fiscalizzato, con decorrenza dall'anno 2011, nell'ambito del fondo sperimentale di riequilibrio, oggi fondo di solidarietà comunale.

La sua scarsa rilevanza nell'ambito delle entrate comunali, dipende dall'esiguo numero di attività commerciali ed industriali insediate sul territorio. L'iscrizione a bilancio delle relative poste è rapportata agli effettivi strumenti pubblicitari di cui tali attività si avvalgono.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il presupposto dell'imposizione discende direttamente da disposizioni normative (D.Lgs.15/11/1993, n.57).

Il gettito, di scarsa entità, rivela un andamento costante nel corso degli anni. Anche le innovazioni normative introdotte dall'art.1, comma 480, della Legge Finanziaria 2005 al D.Lgs.507/93, non hanno comportato che scarsi scostamenti rispetto all'esiguo gettito consolidato.

Si è in attesa della riforma prevista in manovra finanziaria, che prevede per il 2021 l'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e disciplinato da Comuni, Province e Città metropolitane. Unifica in un'unica entrata la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze.

Il gettito previsto per il triennio 2020-2022 è rapportato alle prestazioni che verranno presuntivamente richieste a tale titolo, sulla base della media degli anni precedenti.

Fondo di solidarietà comunale

L'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012 n. 228 ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e la contestualmente istituzione del Fondo di solidarietà comunale e la soppressione della quota IMU riservata allo Stato dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

A seguito di tale soppressione, ai Comuni è stato attribuito nell'anno 2013 l'intero gettito IMU di competenza, inclusa la quota di IMU precedentemente riservata allo Stato (ad eccezione dell'imposta sugli immobili di categoria D, ancora trattenuta dallo Stato per la quota relativa all'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%). Tale intero gettito, per alcuni comuni è risultato superiore rispetto al volume complessivo dei trasferimenti attribuitigli a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio nell'anno 2012, mentre per altri comuni è risultato inferiore ed il Fondo di solidarietà comunale è stato alimentato dall'IMU incassato in eccesso dai primi e redistribuito in compensazione ai secondi.

Il meccanismo sopra descritto, di fatto, ha garantito ai comuni un'invarianza nel volume delle entrate complessivamente spettanti a titolo di IMU e di Fondo sperimentale di riequilibrio, al netto delle ulteriori, pesanti, riduzioni ai trasferimenti disposte dall'art. 16, co. 6, del D.L. 95/2012 ("spending review") e s.m.i.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Con l'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160, commi 848-851, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, è stata incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Con il comma 848 è stato pertanto attivato il reintegro del taglio operato con il D.L. n. 66 del 2014 al comparto dei Comuni.

Il comma 850 dispone una riduzione della quota del FSC che dal 2016 provvede al ristoro dei gettiti aboliti per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dalla Tasi e di altre fattispecie minori. La riduzione di 14,17 mln. di euro corrisponde all'abolizione dell'agevolazione "Tasi-inquilini" (co. 681 l. 147/2013), che non risulta più applicabile a seguito dell'assorbimento della Tasi nella "nuova IMU".

In sostanza, il minor gettito dovuto al pagamento ridotto degli inquilini che utilizzano l'abitazione già soggetta a Tasi, rientra ora nell'IMU dovuta dai rispettivi proprietari.

Il contributo riguardava circa 3.100 Comuni (quelli che nel 2015 applicavano la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Questi enti, cui si applica ora la riduzione del FSC, contabilizzeranno un maggior gettito nuova IMU di pari importo, con effetti neutrali sull'ammontare delle risorse disponibili.

Il comma 851 riduce in conseguenza del precedente l'ammontare totale della "quota ristori" del FSC del predetto importo di 14,17 mln. di euro.

Il comma 551 ha inoltre previsto un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in modo da compensare parzialmente l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta sull'IMU di loro spettanza.

Il fondo di solidarietà comunale spettante a favore di questo Comune, al netto di recuperi e detrazioni, è stato quindi determinato in € 118.396,13.

Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge

Fondo "Misure urgenti di solidarietà alimentare" (Ocdpc 658/2020)

Con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, sono state assegnate ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 al fine di fronteggiare la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di "Misure urgenti di solidarietà alimentare";

Il riparto dell'importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Torre Mondovì la somma di € 2.818,32.

Contributo disinfezione e sanificazione (art 114 D.L. 18/ 2020)

Con decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 16 aprile 2020, adottato con il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2020, è stata disposta l'assegnazione a tutti i comuni, alle province e alle città metropolitane del fondo di 70 milioni di euro, per l'anno 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il contributo, previsto dall'art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia" per l'importo complessivo di 70 milioni di euro, è destinato al concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi sia dei comuni che delle province e

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

delle città metropolitane, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'importo spettante al Comune di Torre Mondovì è stato determinato in € 1.150,09.

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (art 106 D.L. 34/2020)

L'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 in favore dei Comuni (3 miliardi) e delle Province e Città metropolitane (500 milioni), a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Con decreto del 24 luglio 2020, il Ministero dell'Interno ha pubblicato il riparto del suddetto fondo, definito sulla base della nota metodologica approvata dalla conferenza Stato-Città del 15 luglio scorso, pubblicata con decreto 16 luglio 2020 del Ministero dell'Interno.

L'assegnazione derivante dall'articolo 106 del D.L. 34/2020 è finalizzata a "concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19".

Il riparto tiene conto dei "fabbisogni di spesa", delle "minori entrate, al netto delle minori spese", nonché delle "delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese".

Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all'emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa innescata.

L'entrata in questione, dell'importo complessivo di € 16.049,61, è stata collocata nel Titolo II dell'entrata, alla voce "Trasferimenti correnti da Ministeri"(E.2.01.01.01.001) – ris. 2057 ed è stata considerata come compensativa di minori previsioni di entrata.

Addizionale comunale Irpef

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D. Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

Per far fronte alle strette statali in materia di trasferimenti erariali, l'Amministrazione è stata costretta ad aumentare la suddetta aliquota allo 0,6 per cento.

Considerato che è ragionevole prevedere una riduzione della base imponibile, a causa della diminuzione del reddito delle persone fisiche derivante dalla crisi legata all'emergenza da CoViD-19, il gettito è stato previsto in € 30.000,00 con una diminuzione di € 9.000,00 rispetto allo stanziamento 2019.

Si rileva inoltre che la natura dell'addizionale Irpef, legata alla base imponibile dell'imposta, risulta soggetta a variazioni connesse ai flussi demografici che, per un Ente dalle ridotte dimensioni quale Torre Mondovì, rischiano di essere anche piuttosto rilevanti, rendendo estremamente difficoltoso stimare con buona approssimazione la previsione di entrata.

Riscossione coattiva

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 06/11/2014 era stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria alla G.E.C. S.p.A. di Cuneo.

Con provvedimento n. 2 del 05.11.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la cancellazione della Società in liquidazione dall'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

Comune di Torre Mondovì

(D.U.P.S. Siscom)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/12/2015 si è preso atto di quanto sopra e successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 01/06/2017, sono stati approvati gli indirizzi operativi per giungere ad un nuovo affidamento del servizio in argomento.

Con deliberazione n. 53 del 31/10/2019 la Giunta Comunale ha delegato le funzioni ed affidato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Torre Mondovì, sia tributarie che patrimoniali, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione".

L'emergenza legata al "coronavirus" ha comportato il rallentamento delle attività suddette.

Infatti, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha disposto, al comma 1, la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.

L'art. 68 del medesimo decreto 18/2020, al comma 1 ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari.

Nel periodo di sospensione in discorso l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.

L'articolo n. 154 del decreto legge n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - Supplemento Ordinario n. 21, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto inoltre importanti novità in materia di riscossione coattiva e, in particolare, ha differito al 31 agosto 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, previsto dall'articolo n. 68 del decreto legge n. 18/2020 "Cura Italia".

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per il finanziamento delle spese di investimento si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie derivanti da contributi da parte di Amministrazioni Pubbliche e di Istituzioni Sociali, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di far ricorso all'accensione di nuovi mutui o ad altre forme di indebitamento.

Tra gli interventi a sostegno dei Comuni per fare fronte all'emergenza COVID-19, particolare rilievo hanno assunto quelli volti, in particolare, ad assicurare un immediato alleggerimento degli oneri di rimborso dei prestiti che consenta di fare fronte alla prevedibile contrazione delle entrate proprie e all'aumento di costi imprevisti in relazione all'emergenza stessa.

A tale fine, l'art. 113 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha stabilito che nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa di Risparmio di Torino, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21/05/2020, ha provveduto alla rinegoziazione dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, come da circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020. L'adesione all'operazione consente di rinegoziare i mutui e contestualmente di sospendere il pagamento (quasi integrale) della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020.

L'operazione proposta, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l'esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19 ed il vantaggio consiste nell'immediato alleggerimento di oneri da rimborso del debito, in connessione con l'emergenza in atto.

I risparmi di linea capitale potranno essere utilizzati senza alcun vincolo di destinazione secondo quanto disposto dall'art. 7, co.2, del dl n.78/2015, come modificato dall'art. 57, co. 1-quater, del D.L. 124/2019.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Torre Mondovì dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e s.m.i..

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune dovrà continuare nell'attuale politica di conferimento delle funzioni e convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi.

Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni, risultano finanziate in parte da specifici contributi disposti da parte di organismi centrali o decentrati.

Infine, una parte delle spese per i programmi inseriti nelle missioni, risulta finanziata dai proventi da tariffe o canoni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stato reso obbligatorio dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il testo della legge, infatti, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario 2018:

424. *L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Si ricorda che l'articolo 21 del Nuovo Codice fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che *"Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio."*

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: *"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."*

Secondo le modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

In questa sede, pertanto, si prende atto dell'insussistenza presso questo Ente – stante le ridotte dimensioni – della programmazione di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021 e che questo Ente per il prossimo biennio 2020/2021 non ha in programma neppure la delega della procedura di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 ad una Centrale di committenza o ad un soggetto Aggregatore per l'espletamento della procedura di acquisto e, pertanto, dell'insussistenza per questo Ente dell'obbligo di comunicazione dei dati attinenti alla prossima programmazione biennale dei propri fabbisogni di beni e servizi ai soggetti di cui all'art. 21, comma 6, secondo periodo del sopra citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2020 - 2021, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e dal Dm n.14/2018, risulta negativo ed è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che potrebbero essere rappresentate in futuro dai Responsabili di Area.

Si riportano i servizi rilevanti non soggetti all'inserimento nel suddetto programma:

- **Servizio di cattura, trasporto, mantenimento in vita e custodia dei cani randagi** catturati nel territorio di questo Comune – periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 – importo presunto per il triennio € 1.800,00
- **Servizio di manutenzione programmata e assistenza tecnica delle centrali termiche dei fabbricati comunali** – biennio 2020/2021 – importo complessivo € 1.920,00
- **Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL** – periodo 01/02/2020 – 31/01/2026 – importo complessivo € 28.350,00
- **Servizio trasporto alunni** – affidamento annuale – importo presunto € 15.000,00
- **Servizio mensa scolastica** – affidamento annuale – importo presunto € 20.000,00
- **Servizio di sgombero neve e spandimento prodotti antighiaccio** – biennio 2020/2021 – importo presunto per il biennio € 18.000,00

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

FABBISOGNO PERSONALE 2020/2021 E NORMATIVA VIGENTE

L'entrata in vigore del decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha sancito l'avvio del nuovo regime assunzionale per i Comuni dal 20 aprile scorso, rappresenta un punto di svolta totale rispetto al passato. Questo potrebbe essere il sunto dopo circa due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del Dm assunzioni ora che gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come pronosticato, hanno iniziato a fioccare.

Il passaggio al nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni è, di per sé, assai delicato. Non aiuta il fatto che la norma e i suoi strumenti applicativi (decreto e circolare ministeriale) non siano cristallini dal punto di vista applicativo. Ancor più difficili da gestire sono le ricadute della scelta di dar corso a una tale rivoluzione a metà dell'anno.

In questo quadro i Comuni si sentono costretti, nel timore di sbagliare, a sollecitare chiarimenti alla magistratura contabile, anch'essa alle prese con trasformazioni radicali del quadro ordinamentale la cui parziale opacità spinge a letture spesso altrettanto recise. Innanzitutto il nuovo contesto va approcciato, anche in presenza di spazi assunzionali teoricamente disponibili, con prudenza e lungimiranza. La Corte dei conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020, evidenzia la necessità che anche gli enti "virtuosi" mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni.

La programmazione del fabbisogno

Il nuovo regime assunzionale, non più imperniato sul ricambio del personale cessato, ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni, azzerò di fatto la programmazione del fabbisogno precedente. Il Piano triennale dei fabbisogni approvato prima del 20 aprile è svuotato dei suoi presupposti giuridici e pertanto inapplicabile. Dopo quella data occorre rivederne i contenuti secondo le nuove regole.

Così per prima la sezione Lombardia, con la deliberazione n. 74/2020 e ancor più recisamente in questa direzione la delibera della sezione Toscana n. 61/2020 che spinge sul principio del *tempus regit actum* tanto da negare che possano essere fatte salve le procedure avviate prima del 20 aprile con l'invio della comunicazione secondo l'articolo 34-bis del Testo unico per il pubblico impiego. La previsione di un regime transitorio, in verità, è contenuta nella circolare interministeriale dell'8 giugno scorso, che, proprio a tutela dei Comuni messi in crisi dall'entrata in vigore delle nuove norme in corso d'anno, ha previsto la possibilità di salvaguardare le procedure avviate al 20 aprile a certe condizioni. Tra queste l'invio della comunicazione per il personale soprannumerario, che la sezione Toscana oggi disconosce quale possibile elemento utile a individuare l'avvio di una procedura assunzionale, in quanto autonomo e distinto dal procedimento concorsuale susseguente.

La mobilità

Unanimità delle sezioni regionali sul tema della (perduta) neutralità della mobilità. Dapprima la sezione Emilia Romagna con la deliberazione n. 32/2020, e poi la Lombardia con la pronuncia su accennata, hanno evidenziato la necessaria disapplicazione per i Comuni della regola stabilita dall'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004: i Comuni, non più assoggettati alle regole sul turn-over possono oggi considerarsi enti senza limitazioni alle assunzioni. In teoria, a condizione di garantire la sostenibilità finanziaria delle scelte operate, possono assumere senza vincoli. La conseguenza è che i processi di mobilità dai Comuni verso altre amministrazioni soggette a limiti non sono più neutri. In questo, pieno accordo con la circolare esplicativa. Tra i Comuni, più semplicemente, un'assunzione per mobilità consuma spazi assunzionali tanto quanto qualsiasi alta modalità di reclutamento.

I dati contabili

Altro profilo non chiaro la scelta della annualità da prendere a base di calcolo per determinare il posizionamento di ciascun comune rispetto alle soglie individuate dal Dm.

Agli enti corre l'obbligo di scegliere tra rendiconto 2018 ed entrate 2016-2017-2018 (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità dell'ultima annualità) o rendiconto 2019 ed entrate 2017-2018-2019 (sempre al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Una visione «a regime» del nuovo sistema fa propendere per la prima scelta, poiché il rendiconto 2018 era quello approvato al 20 di aprile e per evitare l'anomalia di un duplice utilizzo degli stessi valori su due programmazioni diverse. Una lettura orientata al costante aggiornamento del dato contabile fa prediligere la seconda.

Su questo nessun orientamento esplicito dalla Corte dei conti, che però sfiora il tema con la delibera n. 55/2020 della sezione emiliano-romagnola, chiarendo che i comuni della fascia di mezzo, tenuti a non superare nell'anno corrente il rapporto spesa-entrate registrato nell'ultimo rendiconto approvato, debbono prendere a riferimento quello da ultimo approvato alla data di effettuazione delle procedure di reclutamento, e non quello, eventualmente diverso, presente alla data di programmazione del fabbisogno. Il principio è, ovviamente, avere a riferimento il dato di bilancio più aggiornato, in quanto maggiormente espressivo delle «condizioni di salute» delle finanze del comune.

Il Fondo crediti

Con deliberazione n. 111/2020 i magistrati campani chiariscono che il Fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nel computo della percentuale da riportare ai valori soglia, è quello dell'ultimo rendiconto della gestione approvato, eventualmente assestato. Anche questa posizione è avvalorata dalla considerazione della maggiore attualità del dato assestato rispetto a quello previsionale. In questa stessa direzione, e pertanto con ciò omogeneamente, si esprime in effetti anche la circolare esplicativa interministeriale.

Come già, comunque, avvenuto nei precedenti piani, questo Ente dovrà predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, e conseguentemente delle risorse finanziarie a disposizione. La futura programmazione, come è avvenuto in passato per questo Comune, deve tener conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Il piano, infatti, deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso distinguendo per ogni anno, le risorse quantificate:

- Sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando o altro istituto analogo. Questo, perché si tratta di personale, in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'Amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventuale di un ritorno a tempo pieno;
- Sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
- Con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.lgs 165/2001 nonché le limitazioni di spesa previste dall'articolo 9 comma 28, del D.L 78/2010 e dall'articolo 14 del D.L 66/2014. I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;
- Con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14 comma 7 del D.L 95/2012. In ragione della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa di personale;
- Necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
- Connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del DPCM 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti).

Il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare i limiti di spesa personale previsti. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nonché,

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio.

Dal 7 Luglio 2019, data di entrata in vigore della Legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto non sussiste più, anche per i Comuni e le Province, nel triennio, l'obbligo di espletare le mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà.

LA MOBILITÀ OBBLIGATORIA – ART. 34BIS D. LGS. 165/2001 – ART. 3, COMMA 9, LEGGE 56/2019

Resta obbligatoria la comunicazione preventiva all'avvio delle procedure di assunzione prevista dall'art. 34bis del D. Lgs. 165/2001.

Si riducono i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che scendono da due mesi ai 45 giorni previsti dalla Legge 56/2019.

La procedura di cui all'art. 34 bis per la richiesta del personale in disponibilità oggi prevede dunque che, in mancanza di assegnazione del dipendente in mobilità decorsi due mesi (ora quarantacinque giorni) dalla comunicazione, l'ente è abilitato a procedere all'avvio della procedura concorsuale.

GRADUATORE CONCORSUALI – ART. 14TER D. L. 4/2019 CONV. IN LEGGE 26/2019

Sul fronte delle procedure di assunzione sono stati mitigati gli effetti della disciplina delle graduatorie concorsuali introdotta dalla legge di Bilancio 2019: l'art. 14-ter del D. L. 4/2019 (su quota 100) prevede infatti la possibilità di utilizzare le nuove graduatorie concorsuali non solo per l'assunzione dei vincitori di concorso, ma anche per le eventuali sostituzioni dei neoassunti che cessano ranno anticipatamente dal servizio.

La legge di bilancio per il 2019 aveva infatti previsto (comma 361) che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, banditi a partire dal 2019, potevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Con la parziale modifica, si amplia la possibilità di utilizzo delle graduatorie.

Infine è prevista l'estensione della deroga contenuta al comma 366 della legge di Bilancio 2019, introdotta originariamente per il personale scolastico statale, anche al personale scolastico ed educativo degli enti locali.

Ciò significa che le nuove graduatorie concorsuali per il personale educativo-scolastico potranno prevedere liste di personale idoneo ed essere utilizzate per lo scorrimento.

SUPERAMENTO DELLE ATTUALI REGOLE DEL TURN-OVER – ART. 33 D. L. 34/2019

I Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e le rispetto di una percentuale massima di incremento della spesa di personale.

I valori soglia e le percentuali massime di incremento devono essere definiti dal Decreto ministeriale attuativo, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La norma impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio pro-capite.

Si tratta nelle intenzioni del legislatore di una misura che ha il dichiarato obiettivo di semplificare il sistema delle regole che governano la quantificazione delle facoltà assunzionali dei Comuni e di consentire un rinnovamento e rafforzamento degli organici, compatibile con i parametri di sostenibilità finanziaria di ciascuna amministrazione.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..."

Secondo l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.

Il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo (art. 50, comma 4) che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D. Lgs. n. 81/2015, sono:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

LIMITE DI SPESA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Per i vincoli generali si rinvia al manuale ANCI "Il personale degli Enti Locali. Assunzioni" <http://www.anci.it/wp-content/uploads/13-Personale-EE-LL-assunzioni-2018-13.pdf>

Va rilevato, al riguardo, che i limiti "quantitativi" alla spesa introdotti dall'art. 9, comma 28, si inseriscono in un più generale disegno volto ad arginare l'utilizzo indiscriminato di contratti di tipo flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l'insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione.

Però un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili.

Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire la continuità dell'attività istituzionale.

Sulla base di tali presupposti, la sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1/2017, successivamente ribadita con la n. 15/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213:

"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento,

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Il seguente principio diritto consente all'Ente di procedere alla sostituzione temporanea del dipendente a tempo indeterminato, addetto ad un servizio essenziale per l'Ente e non sostituibile con personale di ruolo, che si assenti dal servizio per un periodo prolungato, ad esempio a seguito di aspettativa per uno dei casi previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, aspettativa per cariche pubbliche, elettive e attività sindacali, per assistenza a familiare portatore di handicap, ecc.

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti **DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018**, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell'inserimento dell'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E' stato, al riguardo, sottolineato che l'applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l'utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 - e della normativa contrattuale in essa richiamata - ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall'ordinamento. Tanto premesso, questa Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, “in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento”, di “colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro”; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di “adattamento” statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l'identificazione di un tetto di spesa, pur non espressamente previsto dal legislatore, realizza - superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) – le finalità che permeano l'intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della “spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente” rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal D.L. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell'adagio “ubi lex voluit dixit” (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro – pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione – per gli enti virtuosi di modeste dimensioni – il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l'estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all'art. 9, comma

Comune di Torre Mondovì' **(D.U.P.S. Siscom)**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

28, del D.L. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica. Anche in questo caso, infatti, “un’interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l’azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell’autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall’osservanza o meno, da parte dell’ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell’attività istituzionale” (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all’ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall’art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l’esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l’obbligo dell’Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”

La revisione degli assetti organizzativi

L’articolo 6 comma 2 del D.Lgs 165/2001 richiama quale principio guida del PTFP, il principio dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche e quello dell’ottimale distribuzione delle risorse umane. Inoltre, l’articolo 6 comma 1 del succitato decreto legislativo, prevede che l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con atti formali previsti dai rispettivi ordinamenti, deve essere conforme al piano triennale dei fabbisogni, che significa che l’organizzazione non deve essere intesa come assetto dato e rigido e non revisionabile.

Infine occorre evidenziare che il Piano triennale dovrà dare puntualmente conto dell’eventuale applicazione dell’articolo 6 – bis del D.Lgs 165/2001 in caso di acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio esterno, al fine di dimostrare le conseguenti economie di gestione e per evidenziare le necessarie misure in materia di personale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Si ricorda che il comma 2 del predetto articolo stabilisce che le Amministrazioni interessate da processi di esternalizzazione provvedono al congelamento dei posti ed a alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi riallocazione e di mobilità del personale; un'eventuale reinternalizzazione è condizionata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni nonché all'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

In attuazione del D.Lgs. n. 75/2017 il Ministro per la Semplificazione e la PA ha emanato la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 concernente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale. Il provvedimento è stato oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018. L'obiettivo delle linee guida è assicurare il reclutamento delle migliori professionalità per le esigenze delle amministrazioni. Un punto qualificante della direttiva riguarda la centralizzazione delle procedure concorsuali attraverso lo strumento del concorso unico previsto dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013.

Le linee guida ribadiscono che l'adesione da parte degli Enti locali alle procedure centralizzate è facoltativa.

Altri contenuti di rilievo delle linee guida riguardano, in sintesi:

- la più efficace finalizzazione dei requisiti di ammissione ai concorsi;
- la definizione di criteri ragionevoli di preselezione;
- l'omogeneità tra prove di esame e profili messi a concorso;
- l'ottimale composizione delle commissioni di concorso;
- la facoltà di limitare il numero degli idonei in graduatoria finale.
- lo sviluppo di un portale del reclutamento, senza obblighi di comunicazione aggiuntivi per gli Enti locali.

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI 2020 /2022

Si dà atto che l'ultimo aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale risulta disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 novembre 2019, con cui si è proceduto, con esito negativo, alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.16 della Legge n. 183 del 12.11.2011.

Anche per il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, si procede alla ricognizione, con esito negativo, delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12.11.2011, stante il sostanziale permanere delle condizioni rilevate ed attestate non solo di assenza di eccedenze, ma di carenza di personale, condizioni che alla luce degli ulteriori e rilevanti nuovi adempimenti previsti dalla legislazione sopravvenuta si sono invero aggravate;

- sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs.vo n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;
- non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Recepita la relazione illustrativa in premessa si richiama l'articolo 6 del D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 che, per quanto di competenza del nostro comparto, stabilisce quanto segue:

Art. 6 - Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2,

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

4-bis. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.**

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

L'obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale consiste nell'attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza e sulla base della rilevazione dei fabbisogni nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

reclutamento di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/operative e amministrative. Ciò, per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione, nonché per implementare il settore tecnico e adottare misure urgenti ed eccezionali atte quantomeno a tamponare la preoccupante situazione di carenza organica dei servizi tecnici/manutentivi.

Premesso quanto esposto, si dà atto che l'ente:

- rispetta i limiti di spesa del personale previsti dall'art. 1, c. 562 della Legge 296/2006 ed il principio di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, assicurando nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento all'anno 2008;

- ha osservato gli obiettivi finanziari posti dalla normativa vigente;

- opera nel rispetto dell'articolo 6 comma 3 del D.Lgs 165/2001 come sostituito dal D.Lgs 75/2017.

Si dà atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs.vo n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

- non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Il piano triennale del fabbisogno del Personale – Triennio 2020/2022, inserito nello schema del Dup 2020/2022 da presentare al Consiglio, con l'unito parere del Revisore dei Conti, a seguito delle considerazioni meglio esplicitate in premessa e in applicazione delle nuove disposizioni in materia di personale, viene di seguito riportato:

Il personale in servizio è costituito da un Istruttore direttivo amministrativo/finanziario, un Istruttore tecnico in comando per quattro ore settimanali presso l'Unione Montana delle Valli Monregalesi di cui questo Ente fa parte, un operatore amministrativo, part /time per ore 28 settimanali, addetto al servizio notifiche e a mansioni equivalenti nell'area tecnica manutentiva, sprovvista di personale in organico.

L'Unione Montana, a seguito della cessazione dell'unico personale amministrativo in servizio, ha richiesto per il 2019 il distacco in comando per 16 ore settimanali dell'operatore part time presso l'ufficio amministrativo dell'ente montano.

L'Amministrazione, autorizzando il comando del proprio dipendente, nell'ottica della collaborazione e supporto al consolidamento dell'ente montano di recente costituzione, acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ha ritenuto opportuno e necessario prevedere per tutto il periodo del comando autorizzato, la possibilità di disporre l'incremento temporaneo dell'orario di servizio dell'operatore B5, da 28 a 32 ore settimanali, adibendo lo stesso per le sedici ore settimanali in servizio presso questo Comune alla funzione di messo notificatore ed a mansioni equivalenti del suo profilo nell'area tecnica manutentiva. Tale facoltà di incremento è stata esercitata con determina del Segretario Comunale – Responsabile del personale e i relativi oneri hanno trovato copertura nel rimborso da parte dell'Ente Montano delle prestazioni di servizio in comando.

L'incremento dell'orario di lavoro part/time, nel suddetto periodo, non comporta nuova assunzione a tempo determinato e quindi non è oggetto al limite imposto dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010; (Corte dei Conti della Toscana, Deliberazione n. 198/2011; Corte dei Conti Campania, Deliberazione n.496/2011, Corte dei Conti Emilia Romagna, Delibera n. 8/2012; Corte dei Conti della Lombardia 462/2012 che premette l'irrelevanza dell'operazione prospettata ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 1 del D.L 78/2010; parere Anci: "l'elevazione della percentuale di prestazione lavorativa di un dipendente che presta servizio part time, così come la trasformazione del rapporto di lavoro part/time a full time, non incorrano nelle limitazioni di cui all'articolo 9 del D.L 78/2010, in quanto si tratta di nuove modalità di prestazioni lavorative da affidare in funzione di esigenze organizzative; Il suddetto incremento di orario consente di assicurare, almeno in parte, l'apporto di personale al servizio tecnico /manutentivo.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Il comando è proseguito alle stesse condizioni anche per il primo semestre 2020. E' stato altresì autorizzato il comando del suddetto personale presso il Comune di Clavesana, per 10 ore settimanali dal 15 aprile 2020 al 31 maggio 2020, a seguito della richiesta del Comune che si è trovato sprovvisto di personale in servizi indispensabili all'ente, incrementate a 14 ore fino al 30 giugno 2020. A seguito di riorganizzazione degli uffici dell'Unione Montana, di intesa con l'ente Montano si è stabilito di sciogliere la convenzione ex art. 14 dal 1 settembre 2020, riducendo il comando settimanale nel mese di luglio e agosto a 2 ore settimanali. Nel contempo l'amministrazione ha stabilito di integrare il comando del suddetto personale a 30 ore settimanali fino al 31 dicembre 2020, nell'ottica di una riorganizzazione interna dei servizi tecnici e di una collaborazione fattiva con altri Enti e di una mobilità esterna già concessa in via preventiva al dipendente comandato. Si è pertanto stabilito di mantenere l'incremento del part/time a 32 ore fino al 31 dicembre 2020, di cui due ore in part/time verticale presso questo Comune per il servizio di notifica e pubbliche affissioni e per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum indetto per il 20 settembre 2020. I relativi oneri del mantenimento dell'incremento del part/time da 28 ore a 32 ore settimanali, trovano comunque copertura nel rimborso da parte degli enti convenzionati per le prestazioni di servizio del dipendente comunale in comando.

Mentre non sono previste nel triennio cessazioni di personale in servizio e quindi assunzioni a tempo indeterminato, eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso del periodo, saranno affrontate nel rispetto della innovata disciplina sopra riportata prevista, (in particolare, il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018), nonché dalla sopravveniente legislazione di tempo in tempo vigente e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio, tenuto conto delle economie di spesa derivanti dalla riduzione dell'apporto di lavoro del Segretario Comunale in convenzione e dal rimborso degli oneri per il comando dei propri dipendenti da parte degli enti convenzionati, in caso di proroga e rinnovo del comando anche per gli esercizi successivi.

L'effettiva realizzazione del programma triennale rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti e alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento della stessa.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

La presente programmazione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, aggiornata al fabbisogno approvato nel DUP 2020/2022 del 28 novembre 2020, sarà presentata al Consiglio Comunale con l'unito parere del revisore dei conti, in sede di aggiornamento e approvazione del bilancio 2020/2022

La pianificazione della dotazione organica per il triennio 2020-2022, attuata secondo gli indirizzi della Funzione Pubblica, viene quindi aggiornata e definitivamente riapprovata coerentemente con le definitive previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa, e particolare attenzione sarà riservata al recepimento di nuove interpretazioni, pareri e chiarimenti in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni e dalle linee guida della Funzione Pubblica, in merito al nuovo DPCM e alla circolare emanati nel corso dell'anno.

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – decreto attuativo del *Jobs Act* – non aveva apportato alcuna modifica diretta al regime delle collaborazioni coordinate e continuative per le pubbliche amministrazioni, regime speciale delineato dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ed ai cui principi le autonomie locali devono tuttora adeguare i propri regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del TUEL. Tale decreto aveva, infatti, introdotto, limitatamente al lavoro privato e a far data dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per le pubbliche amministrazioni, lo stesso legislatore si era, invece, limitato ad introdurre un divieto

Comune di Torre Mondovì **(D.U.P.S. Siscom)**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

differito di stipula di tali rapporti, prevedendo la dilazione temporale al momento del riordino del lavoro flessibile o, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione di tale previsione normativa, l'articolo 5 del d.lgs. 75/2017 ha successivamente introdotto il comma 5-bis all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, concretizzando il divieto anticipato dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, con decorrenza 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 22, comma 8, dello stesso d.lgs. 75/2017, prorogato al 1 luglio 2019 art. 22, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

Il divieto introdotto e attualmente così delineabile:

- le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- in caso di violazione del prescritto divieto, i contratti posti in essere sono nulli e determinano responsabilità erariale;
- i dirigenti che hanno posto in essere contratti nulli sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;
- in ogni caso, nel lavoro pubblico, non si applica la "sanzione" di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 per il lavoro privato, secondo la quale, in caso di violazione del prescritto divieto, ai rapporti di collaborazione posti illegittimamente in essere si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con propria circolare n. 3 del 23 novembre 2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene sul tema, sia con una precisazione di tipo formale, relativa alla effettiva decorrenza del divieto in relazione al momento di stipula del contratto, sia con una precisazione di tipo sostanziale, in riferimento alle tipologie di collaborazioni vietate.

In primo luogo, richiamando il principio già espresso dalla Corte dei Conti, il Dipartimento afferma che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica soltanto ai contratti che verranno sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, (ora 1 luglio 2019) ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti in un periodo successivo a tale data.

In secondo luogo, il Dipartimento, all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017, alla domanda se possano sopravvivere al divieto le prestazioni coordinate, continuative e prevalentemente personali, ma non caratterizzate da etero organizzazione e se gli enti locali possano ancora far ricorso alle collaborazioni esterne nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, purché rispettino pedissequamente le condizioni e le procedure definite dal 'nuovo' art. 7 del d.lgs. 165/2001 e dai regolamenti interni adottati ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUEL, risponde a favore della sopravvivenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non caratterizzati dall'etero organizzazione.

La circolare n. 3/2017 riprende, infatti, la disposizione secondo la quale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001. Inoltre, specifica espressamente che *"Nell'ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di etero organizzazione vietate all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo"*.

Viene, pertanto, operato un allineamento a quella parte di dottrina che, seppure in relazione al rapporto di lavoro privato, sottolinea la sopravvivenza nell'ordinamento dell'articolo 409 c.p.c., e sostiene che rimangano comunque possibili una pluralità di rapporti *"ove non c'è un'aperta qualificazione degli stessi, ma solo l'esigenza di alcuni requisiti che riportano alla c.d. parasubordinazione"*, aventi ad oggetto lo svolgimento di una prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, ma non caratterizzata da etero organizzazione, ossia dal fatto che le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche per quanto riguarda tempistica e luogo di lavoro.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato che esiste la possibilità, legittima, che le pubbliche amministrazioni, seppure in maniera del tutto residuale, ricorrano – di fatto – a prestazioni

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

che, pur non essendo etero organizzate dal datore di lavoro pubblico, siano caratterizzate da coordinazione, continuità e prevalenza dell'elemento personale.

A fronte di tale possibilità, che lascia qualche margine di flessibilità in più nella gestione di specifiche esigenze non affrontabili con il personale in servizio, è inevitabile constatare lo scarso impatto sostanziale della modifica operata all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 dalla Riforma Madia sulla disciplina delle collaborazioni nel settore pubblico.

La stipula di tali collaborazioni era già vietata nelle pubbliche amministrazioni, proprio in virtù di quanto già disposto nel testo previgente dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che prevedeva espressamente che *"il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti"*. Tale divieto già comprendeva il divieto sancito dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, ricomprendente l'ampia gamma di casistiche riconducibili all'utilizzo delle collaborazioni come lavoro subordinato.

La ratio della norma, che consiste nell'evitare il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative per soddisfare bisogni ordinari di personale, utilizzando in modo distorto ed elusivo uno strumento contrattuale che alimenterebbe inevitabilmente quel precariato che il legislatore intende sempre più fermamente contrastare.

Le P.A., quindi, per avvalersi di attività lavorative continuative, soggette alla propria organizzazione e svolte in modo prevalentemente personale dovranno utilizzare esclusivamente rapporti di lavoro subordinato. L'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, posto a regolare l'acquisizione di incarichi professionali, consente, quindi solo di avvalersi di rapporti di lavoro autonomo puro, espletati da professionisti, iscritti in albi per professioni regolamentate o che svolgano anche professioni non regolamentate. Resta la possibilità di acquisire attività di lavoro autonomo occasionale, da non confondere col contratto di lavoro occasionale disciplinato dall'articolo 54-bis, del dl 50/2017, convertito in legge 96/2017. Tale norma si occupa dei cosiddetti nuovi voucher e la p.a. può avvalersene solo per quattro casi tassativamente indicati: nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. Le p.a., sempre avvalendosi dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, del Dlgs 165/2001, potranno attivare incarichi di lavoro autonomo occasionale, nell'ambito del quale l'incaricato renda le prestazioni previste e coerenti con i vincoli fissati dalla norma, prestazioni da qualificare come redditi diversi, dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del Dpr 917/1986 ai sensi del quale sono redditi diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. In questo caso, il lavoratore autonomo occasionale, che non sia un professionista, non è soggetto ad Iva per carenza del presupposto oggettivo dell'abitudine dell'attività esercitata, non deve avere partita Iva, e al posto della fattura rilascia una quietanza o nota di addebito/pagamento; sui compensi all'atto del pagamento va effettuata la ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta ed effettuato il versamento alla gestione separata Inps, qualora gli importi percepiti dall'esercente non abituale di lavoro autonomo la somma di 5 mila euro nel corso dell'anno solare;

La possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei specifici presupposti di legittimità dettagliatamente elencati nell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, ossia:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma

L'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, oppure con riferimento alle attività previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Testo Unico degli enti locali (atti fondamentali di competenza consiliare).

Con parere n. 31/2008 la Funzione Pubblica ha precisato che tale norma è finalizzata ad evitare che l'attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nella ordinaria attività istituzionale.

Sarebbe stato introdotto, in tal modo, un principio di collaborazione programmata che non significa, però, che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi a soggetti esterni, ma piuttosto una individuazione degli ambiti di attività all'interno dei quali si potranno prevedere degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'ente.

Richiamato il comma 56 della legge 244/2007, così come sostituito dall'art.46, comma 3 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 secondo cui:

“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

In ottemperanza a quanto sopra indicato, è stato formalizzato tale adeguamento da parte dell'Amministrazione comunale con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13/05/2008, trasmessa alla Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, e pertanto l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il programma di incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa per l'anno 2020 verrà redatto in base a presupposti e ad esigenze oggettivamente e teoricamente valutate in relazione alle esigenze ed alla struttura dell'Ente, tenuto conto che per il conferimento degli incarichi per studi e consulenze, per effetto dell'articolo 57 comma 2 lettera b, viene a cessare dal 2020 la precedente normativa vincolistica.

Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione è fissato nel bilancio preventivo dell'ente di ciascun anno. Nel tetto della spesa non si computano, inoltre, le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento Unico di Programmazione (DUP) o con altri atti di programmazione generale dell'ente;

La previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo D.Lgs. n. 165/2001;

In ottemperanza a quanto sopra precisato e previo confronto con i responsabili dei settori dell'ente, il programma prevede i principali ambiti che potranno comportare l'eventuale conferimento di incarichi esterni durante l'anno 2020;

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

L'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come sostituito dall'art.46, comma 2, legge n.133 del 2008, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

L'art. 46, comma 1, della Legge 133/2008, stabilisce che, per affidare i predetti incarichi, occorre la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

“a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

Sulla base delle normative suesposte e delle limitazioni di spesa operanti su tale argomentazione, i responsabili dei settori hanno indicato le seguenti eventuali attività di intervento che potrebbero comportare l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, fermo restando che l'effettivo affidamento dovrà scontare verifiche preventive di sostenibilità/copertura finanziaria in bilancio e di conformità in rapporto ai limiti di spesa complessivamente previsti in sede di approvazione del bilancio e/o mediante successivi aggiornamenti/variazioni.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE TECNICA – AMBIENTE ED URBANISTICA

Incarichi in materia ambientale e urbanistica. Nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse si prevede la possibilità di ricorrere a:

- perizie tecniche o certificazioni riferenti ad opere e interventi in campo di risparmio energetico e ambientale, di sistema integrato idrico e dei rifiuti, di inquinamento acustico, di riqualificazione e valorizzazione del territorio;

- controlli di sicurezza e perizie su beni di proprietà comunale per le quali gli uffici interni necessitino di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente;

- Incarichi a professionisti per analisi e progetti relativi alla pianificazione urbanistica (sono previsti euro 21.411,40 per il completamento della redazione di varianti al PRGI)

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE TECNICA – LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

Incarichi in materia di lavori pubblici. Sono previsti :

- incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e perizie, incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e frazionamenti per accatastamenti infrastrutture comunali ecc., relazioni geologiche /tecniche aree a rischio idrogeologico) per le quali gli uffici interni necessitino di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.

In particolare è previsto un incarico a consulente legale per l'istruttoria e la definizione di una pratica di eredità giacente (1500,00 euro);

- incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e prestazioni di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti direttamente la specifica area o da attivare in qualità di centro di supporto, non disimpegnabili internamente (progettazioni opere di ripristino danni alluvionali, progettazioni per il recupero di beni e immobili storici, progettazioni per miglioramento sismico, progettazioni per ottenimento del certificato di prevenzione incendi immobili di proprietà comunale, progettazioni per sistemazioni idrogeologiche).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

In particolare sono previsti incarichi a professionisti tecnici per verifica solai della scuola (euro 9000,00) e per indagini per la verifica sismica della scuola (40.300,00 euro)

- incarichi per studi relativi alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico ed archeologico del paese; .
- eventuali incarichi in materia di vigilanza legati alla risoluzione di questioni tecniche particolarmente complesse riguardanti la video sorveglianza, la sicurezza pubblica in occasioni di manifestazioni, in ottemperanza alle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza con l'allegata nota n.555/0P/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, e successiva circolare di luglio 2018, che hanno evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di Safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Sono previsti:

- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente (perizie estimative, valutazioni tecniche, in particolare nel campo del settore sociale/assistenziale, commerciale e delle attività produttive);
- prestazioni per istruttorie specifiche in materia mercatale e fieristica e turistica, per le quali è necessario usufruire di specifiche competenze nella redazione di stime, valutazioni e organizzazione, tenuto conto della specificità delle materie e della sottodotazione del personale , evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente;
- eventuali incarichi in materia informatica, come previsto dall'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, per i quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto tecnico-specialistico, tenuto conto e verificato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente

Si intendono esclusi dai vincoli e limite di spesa gli incarichi connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori, quali gli adempimenti imposti dall'entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR), che ha sostituito dal 25 maggio 2018 le normative nazionali in materia di privacy.

L'incarico per il DPO è stato affidato dall'Unione Montana delle Valli Monregalesi a cui viene rimborsato un importo annuo di € 988,07.

E' poi previsto l'affidamento di un incarico per la redazione di un progetto per il trasporto dalle frazioni per un importo di € 610,00.

obiettivi degli incarichi: acquisire le soluzioni necessarie al fine di adottare le procedure e addivenire ai provvedimenti finali in materia amministrativa: organi istituzionali, unioni di comuni, convenzioni per gestioni associate di funzioni e servizi tra Comuni, personale, gestione ed attività culturali e turistiche; acquisire le soluzioni necessarie a superare problemi di carattere eccezionale, impediti la corretta gestione della rete informatica, atte a garantire fra l'altro la presenza istituzionale sul web e il rispetto delle normative in materia di trasparenza.

AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI

Incarichi in materia contabile, fiscale e tributaria e/o economico-finanziaria, nonché previdenziale, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Sono previsti:

- eventuali incarichi a supporto degli uffici per quanto riguarda le attività di prosecuzione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, introdotta dal 2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ed eventuale revisione degli Inventari;
- incarichi necessari per la gestione amministrativa/contabile di paghe (stipendi, compensi diversi ed assimilati, compensi professionali ecc.) e connessi adempimenti contributivi e fiscali, adempimenti e

Comune di Torre Mondovì'

(D.U.P.S. Siscom)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

pratiche pensionistiche, adempimenti in materia di contabilità IVA e fiscali diversi (materie qui richiamate per quanto eventualmente ricadente in contratti di collaborazione autonoma e non di mera prestazione di servizi);

- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente anche e specialmente in materia di recupero di entrate tributarie, patrimoniali e altro e di risarcimento di danni da terzi per inadempimenti contrattuali legati alla gestione delle entrate.

- eventuali incarichi necessari per il supporto e/o il parziale espletamento delle attività di gestione contabile, economica e patrimoniale, di attività di accertamento in materia di recupero dell'evasione di entrate proprie (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES) e in materia di riscossione diretta e coattiva delle stesse, in quanto compatibili con le norme vigenti.

obiettivi degli incarichi: acquisire le soluzioni necessarie ai fini dell'adozione delle procedure e dei provvedimenti finali in materia contabile, tributaria e fiscale.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D1	1	1	
Cat. C	1	1	
Cat. B3			
Cat. B1	1	1	Part/time 32 ore sett.
Cat. A			
TOTALE	3	3	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	3	103.964,87	28,39%
2018	3	117.221,08	30,63%
2017	3	125.463,12	32,00%
2016	3	119.803,57	31,64%
2015	3	123.618,14	32,67%

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet.

Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato DM 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2020.

Comune di Torre Mondovì

(D.U.P.S. Siscom)

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra Tipologia	480.000,00	1.245.000	0,00	1.725.000
Totale	480.000,00	1.245.000	0,00	1.725.000

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP	Descrizione opere	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobile disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016														
Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso nel programma di dismissione di cui art. 27 D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato		
				Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno totale

Il referente del programma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

ELENCO DEGLI INTERVENTI NEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI	Cod. Int. Amm.ne	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso	Codice ISTAT			Localizzaz codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosector e intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazioni e di mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo o	Importo			Tipolog		
0047475004920200002	01	I79F18000050001	2020	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Miglioramento sismico della scuola comunale primaria e dell'infanzia	1	480.000	0	0	0	480.000	/	/	/	/	/	/
0047475004920210001	01	I77F18000000001	2021	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Lavori di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale in Loc. Roatta (ex scuole)	1	0	575.000	0	0	575.000	/	/	/	/	/	/
0047475004920210001	01	I71G18000080001	2021	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Lavori di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale in loc. Roatta (ex asilo Gabardini)	1	0	670.000	0	0	670.000	/	/	/	/	/	/
															480.000	1.245.000	0	0	1.725.000	/	/	/	/	/	/

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											Codice AUSA	Denominazione	
0047475004920200002	I79F18000050001	Miglioramento sismico della scuola comunale primaria e dell'infanzia	Robaldo Laura	480.000	480.000	ADN	1	SI	SI	SF		Unione Montana delle Valli Monregalesi	/

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPRODOTTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Il referente del programma

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità Finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale			

Il responsabile del programma

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

ELENCO DEGLI ACQUISTI NEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI	C.F. Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmatica: l'acquisto è ricompreso nel lavoro o di altra acquisizione	Lotto funzionale e	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale/I)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto in essere	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO					Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato	Codice AUSA	Denominazione	
																			Importo	Tipologia		

Il referente del programma

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPRODOTTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione acquisto	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Il referente del programma

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente dovrà essere rigoroso nell'applicazione della normativa vigente, nel monitoraggio costante dell'andamento completo della gestione e nell'attestare il rispetto di tutti gli equilibri a cui il bilancio è soggetto.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere finalizzata ad evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi, ecc.), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi quali prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

g) Gestione del patrimonio e piano delle alienazioni dei beni patrimoniali

Il Decreto Legge 112/2008 (articolo 58) ha individuato nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" un nuovo allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione.

In questo documento devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale che non sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o dismessi, beni che sono individuati dall'organo di governo redigendo apposito elenco.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

L'inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio disponibile del Comune e l'attribuzione espressa di una nuova destinazione urbanistica e la deliberazione del Consiglio comunale che approva il Piano costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale, ad eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in caso di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente.

A seguito della ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali è stato redatto elenco dei beni suddetti suscettibili di valorizzazione o dismissione, riepilogato nel prospetto che segue:

Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel territorio di competenza del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (ai sensi dell'Art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)				
Modello	Descrizione	Ubicazione	Destinazione	Destinazione d'uso: Alienazione / Valorizzazione
C	Prato	Torre Mondovì - località Savino	Prato	Alienazione
C	Bosco ceduo	Torre Mondovì - regione Madonna del pilone	Bosco	Alienazione
C	Seminativo arborato	Torre Mondovì - frazione Roatta	Seminativo	Alienazione
C	Incolto produttivo	Torre Mondovì - frazione Roatta	Incolto	Alienazione
C	Prato arborato	Torre Mondovì - via Cuneessa	Prato	Alienazione
C	Ex asilo Gabardini	Torre Mondovì - via Don Luigi Gasco n. 98	Alloggio	Alienazione

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2020/2022 conferma allo stato attuale quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2019.

h) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 legge 244/2007)

L'art. 2, comma 594, della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) recita: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di

Comune di Torre Mondovì'

(D.U.P.S. Siscom)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”;

Il comma 595 dello stesso articolo prevede: “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”.

Il comma 596 prevede: “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici”.

Il successivo comma 597 recita testualmente: “A consuntivo annuale, le Amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente”.

Il comma 599 prevede che “Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture del Comune di Torre Mondovì, con esplicito riferimento all’art. 2, commi dal 594 al 598 della Legge n. 244/2007, è stato elaborato il seguente piano triennale.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni strumentali informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

DOTAZIONI STRUMENTALI	Situazione al 31/12/2019
Personal computer	4
Macchina da scrivere	1
Stampanti	2
Apparecchi multifunzione (stampante / scanner / fax)	1

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione d’ufficio, da un telefono e da una stampante e/o un collegamento all’apparecchio multifunzione di rete.

Le dotazioni e apparecchiature sono ridotte al minimo e la sostituzione avverrà in caso di malfunzionamento e/o guasti e rotture, valutando, in ogni occasione, la migliore modalità di approvvigionamento.

Per l’utilizzo delle attrezzature informatiche la misura, peraltro già intrapresa, è quella di favorire l’utilizzo delle stampanti di rete (già attualmente utilizzate); favorire l’acquisto di computer, stampanti e fotocopiatrici di uguali caratteristiche, per quanto possibile, al fine del conseguimento di risparmi nella gamma dei ricambi e prodotti di gestione (toner, carta, ecc.);

Per il contenimento dei costi si continuerà ad utilizzare carta riciclata per le stampe di prova e per le minute dei provvedimenti e si utilizzerà più frequentemente la modalità di stampa fronte/retro.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

I dipendenti, terminato l'orario di lavoro devono controllare che le stampanti, i video, i monitor ed il gruppo di continuità sia spento al fine di evitare sprechi di energia.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) Telefoni fissi

È previsto un apparecchio telefonico per ogni postazione di lavoro, più un apparecchio per l'amministrazione ed un apparecchio per l'ambulatorio medico.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune di Torre Mondovì.

b) Telefoni cellulari

Questo Comune dispone di un solo apparecchio di telefonia mobile in dotazione al capogruppo della Protezione Civile che per motivi di servizio deve assicurare pronta e costante reperibilità in caso di necessità.

Le apparecchiature saranno sostituite solo in caso di guasto irreparabile.

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOMEZZI

Il Comune di Torre Mondovì possiede, alla data odierna, un numero limitato di autovetture ed automezzi ciascuno impiegato in un diverso servizio:

TIPOLOGIA	TARGA	MODELLO	ANNO IMMATR.	SERVIZIO ASSEGNATO
Autovettura	CF678FP	FIAT PANDA	2003	Uff. Tecnico
Autocarro	EL441XM	TATA XENON	2012	Prot. Civile

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio.

La sostituzione dei mezzi verrà effettuata quando i costi delle manutenzioni dovessero raggiungere situazioni antieconomiche. Si dovrà tenere conto anche dell'obsolescenza di alcune autovetture che non rientrano nelle norme regionali relativamente all'emissione di scarichi inquinanti.

L'unica possibile regola da stabilire per la razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi è quella di coordinare le uscite di ciascuna autovettura per lo svolgimento di più servizi.

Si prescrive inoltre di limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

Le unità immobiliari di proprietà comunale di servizio e non , sono le seguenti:

- Sede municipale
- Scuola dell'infanzia e scuola primaria del Capoluogo
- Fabbricato adibito in parte a circolo ricreativo ed in parte a magazzino in Via Umberto I n. 61
- Fabbricato adibito a garage in loc. Codovilla
- Ex sede municipale in frazione Piazza, in parte concesso in uso all'Unione Montana delle Valli Monregalesi
- Fabbricato adibito in parte ad alloggio di ERP ed in parte concesso in uso all'Associazione Turistica Pro Loco in loc. Castello
- Cimitero in frazione Piazza
- Ex scuole in frazione Roatta

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

- Ex Asilo Gabardini in frazione Roatta
- Area verde nel Capoluogo
- Impianti sportivi in frazione Roatta
- Torre civica

Alcuni locali sono concessi a soggetti privati con canone di affitto adeguato in base alle attuali condizioni di mercato.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente DUP ha un periodo di valenza di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, coincidente con il periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale rinnovata nel mese di maggio 2019.

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA COVID 19

Come noto, nei primi mesi dell'anno 2020, è insorta l'emergenza sanitaria da COVID 19 che ha determinato anche una grave crisi economica a carico del sistema paese, tuttora in atto. In tale contesto anche le finanze comunali risultano profondamente coinvolte ed intaccate da tali effetti con ripercussioni ed aspetti che, alla data, non sono ancora del tutto noti e/o stimabili. Gli effetti negativi a carico dei bilanci comunali si prospettano su più fronti, a partire da una riduzione diretta di importanti voci di entrata, come ad esempio l'addizionale comunale IRPEF che nel nostro Comune è accertata per competenza, la TARI, la TOSAP, pubblicità, affissioni, entrate per servizi, ecc., e da una riduzione indiretta di altre poste tra cui spicca l'IMU che, come noto, può essere accertata in funzione dei versamenti eseguiti entro il termine per il conto consuntivo dell'anno di riferimento. Inoltre anche sul fronte spesa si determinano effetti per lo più negativi in funzione sia delle nuove spese direttamente causate, come ad esempio l'acquisto di dpi e gli interventi di pulizia e sanificazione, adeguamento degli uffici, ecc. e sia per un esponenziale aumento di richieste di sostegno da parte di diverse categorie sociali che hanno avuto perdite e disagio economico dalla crisi. Al momento attuale le risorse speciali assegnate dallo Stato ai Comuni non appaiono sufficienti a coprire i fabbisogni e si auspica l'assegnazione di ulteriori congrue risorse, come sta chiedendo con forza l'ANCI. In merito al contributo ex art. 106 del D.L. 34/2020, le stime e valutazioni effettuate sono, nel contesto attuale ancora caratterizzate da forti elementi di incertezza ed indeterminazione, necessariamente di massima e suscettibili di future revisioni anche significative. Si è comunque cercato di applicare il criterio della ragionevolezza abbinato con quello della prudenza, rimandando a successivi monitoraggi e interventi di ottimizzazione/aggiustamento. Si rileva inoltre anche una significativa maggior difficoltà procedurale ed operativa di lavoro, causata anch'essa dagli effetti dell'emergenza COVID 19, derivante sia da una riduzione della "forza lavoro" anche degli uffici comunali e del servizio finanziario a seguito sia delle chiusure quasi totali disposte con provvedimenti nazionali e regionali e poi della prosecuzione del lavoro con forme di smart-working che hanno comunque un impatto sulle capacità lavorative e sia dall'incremento dei carichi di lavoro apportati proprio dall'emergenza stessa (gestione fondi speciali, aggiornamenti e variazioni continue del bilancio, riduzioni speciali su TARI, ecc.)